

## **La rilevanza penale delle fatture soggettivamente inesistenti**

“Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000, in ordine all’evasione delle imposte sui redditi, rilevano solo le operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero  
quelle relative alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, e non anche le  
operazioni soggettivamente inesistenti, quando cioè l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia  
stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura e il soggetto che abbia erogato la prestazione”...

Per la lettura integrale dell’articolo, cliccare [qui](#).